FR

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510l
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 marzo 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Norme per la modifica della legge 27 luglio 1978, n. 392, detta di "equo canone" e per l'utilizzazione sociale del patrimonio edilizio inutilizzato ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Firenze, via dei Pilastri, 41-*R*, presso Unione inquilini.

(2410)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **790.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, microbiologia, otorinolaringoiatria.

Art. 2.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, microbiologia, otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 138. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 139. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 141. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 142. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 143. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I).

4° *Anno*:

14) informatica medica;

15) rianimazione e terapia intensiva;

16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I);

17) epidemiologia delle malattie vascolari;

18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II).

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;

21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;

22) terapia intensiva;

23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II);

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III).

Art. 145. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 146. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 147. — L'importo delle tasse, soprattasse e contributi viene così fissato:

tassa immatricolazione	L.	6.000
tassa iscrizione	»	51.210
soprattassa esami profitto	»	3.500
contributi laboratorio	»	30.000
contributi opere assistenziali e sportive	»	1.000
contributi stampati	L.	2.000
contributi riscaldamento	»	5.000
contributi assicurazione	»	580
costo libretto	»	1.000

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 148. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 149. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 150. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 151. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 152. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 153. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 154. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;

17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico degli alimenti;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 155. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 156. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 157. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica e conferisce il diploma di specialista in otorinoloringoiatria. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici per l'intero corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 158. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia;
fisiologia;
audiologia (1° anno);
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia (2° anno);
otoneurologia;
foniatria.

3° *Anno*:

patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
oculistica con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheo-broncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 159. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 884, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 160. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo a fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 161. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 162. — La scuola ha un tronco comune di due anni, identico e per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 163. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC.) (II);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Art. 164. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica)*:

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (*integrata con le semeiotiche* clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I);

c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 165. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 166. — Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola è di quaranta, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 161.

Art. 167. — La frequenza pratica è obbligatoria (10 mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 168. — Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 328

LEGGE 28 febbraio 1980, n. **46**.

Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-73 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di far riferimento al quinquennio 1969-73, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 2.

L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - (*Dilazione e sospensione dei versamenti*). — I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dello esattore.

Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Non può essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente può disporre, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione può essere altresì disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati ».

Art. 4.

All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 19, può autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta ».

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli numeri 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. 47.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, in Caltanissetta.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta 1° agosto 1977, integrato con dichiarazione 4 marzo 1978, relativo all'erezione della parrocchia di San Pietro, in località S. Petronilla del comune di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 5 Interno, foglio n. 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1980.

Nomina del commissario per la costituzione della società prevista dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente il « collegamento viario e ferroviario » fra la Sicilia ed il Continente;

Considerata la necessità di provvedere agli adempimenti amministrativi occorrenti per la costituzione della società prevista dall'art. 1 della citata legge 17 dicembre 1971, n. 1158;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina di un commissario con il compito di promuovere le iniziative e le attività delle amministrazioni e degli enti interessati, al fine della costituzione della società;

Decreta:

L'avv. Oscar Andò è nominato commissario con il compito di promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni e degli enti interessati, al fine della costituzione della società prevista dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente.

L'incarico è gratuito e termina con la costituzione della società e, in ogni caso, alla scadenza di due anni dalla data del presente decreto.

Alle spese eventualmente sostenute dal commissario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2338 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Presidente: COSSIGA

(2357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1980.

Termine per il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso la commissione tecnica dell'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27;

Considerata la necessità di stabilire i termini per il deposito presso la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, dei bilanci delle imprese editrici relativi all'anno 1978;

Decreta:

Articolo unico

Il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso la commissione tecnica dell'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani deve essere effettuato entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I bilanci dovranno essere redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976. I bilanci dovranno essere altresì redatti secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e ad essi dovranno essere allegati i dati statistici e le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Entro i trenta giorni successivi al termine stabilito per la presentazione dei bilanci a norma del precedente comma, ogni testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice, relativi all'esercizio dell'anno 1978 e conformi al bilancio depositato.

Il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso il registro di cui all'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e la pubblicazione degli stessi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, sono validi ai fini del presente decreto purché i bilanci stessi siano stati redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976. Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo i bilanci stessi dovranno essere integrati con il deposito dei dati statistici e con le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, le agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, dovranno depositare il proprio bilancio sulla base delle proprie risultanze amministrative contabili. Si applica ai bilanci delle imprese editrici di agenzie di stampa quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Con successivo decreto saranno stabiliti i termini per il deposito e la pubblicazione dei bilanci delle imprese editrici di giornali periodici o riviste e delle agenzie di stampa diverse da quelle di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

Roma, addì 5 marzo 1980

p. *Il Presidente*: CUMINETTI

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Firenze, è prolungata al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali del 9 agosto 1978 e 12 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Firenze, è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito teritoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 dicembre 1979 e 13 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Firenze, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernenti norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2286)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 novembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1979, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino e Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2282)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti comprese le unità organiche concernenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 25 ottobre 1979 e 14 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 28 giugno 1979, 29 giugno 1979 e 25 ottobre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 dicembre 1979, 13 dicembre 1979 e 14 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 25 ottobre 1979 e 11 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Digepar », nella confezione 30 confetti e della categoria 20 capsule della ditta Farmaroma S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5887/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 maggio 1959, 4 luglio 1959 e 3 febbraio 1968, con i quali, tra l'altro, vennero registrate rispettivamente ai numeri 15214, 15214/B, la specialità medicinale denominata « Digepar », nella confezione 30 confetti e la categoria 20 capsule, a nome della ditta Farmaroma S.r.l., con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che con scrittura privata in data 19 giugno 1975 la ditta Chimipharma Italia, con sede in Campoformido (Udine), codice fiscale n. 00163420300, ha acquistato dalla ditta Farmaroma la suddetta specialità medicinale;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che in data 2 settembre 1975 la ditta Farmaroma è stata invitata a trasmettere una nuova relazione di tecnica farmaceutica e dei metodi di controllo della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che la ditta in parola non ha ottemperato a quanto sopra e che pertanto sono venuti a mancare dei requisiti formali e sostanziali;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 12 novembre 1976, e 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Digepar », nella confezione 30 confetti e della categoria 20 capsule, registrate rispettivamente ai numeri 15214, 15214/B in data 19 maggio 1959, 4 luglio 1959 e 3 febbraio 1968, a nome della ditta Farmaroma S.r.l., con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580, e poi ceduta alla ditta Chimipharma Italia, con sede in Campoformido (Udine), codice fiscale n. 00163420300.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1859)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Torino, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con deliberazione n. 616 del 21 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino per l'an 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Biraghi dott. Giancarlo;
2) Serre dott. Sergio;
3) Borello rag. Francesco;
4) Gardino dott. Armando;
5) Occhetti dott. Giorgio;
6) Palazzo Aurelio;
7) Valente rag. Aldo.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Pigino rag. Carlo;
3) Tumsich dott. Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazze Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLI

(1529)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario integrazione salariale in favore dei lavoratori dipende dalla S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copia

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concerne provvedimenti per il coordinamento della politica dustriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo luppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 17 gennaio 1980, con quale è stata accertata la sussistenza della condizic di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale de S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (via);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresp sione del trattamento straordinario di integrazione lariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla soci sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Om con sede in Copiano (Pavia), è disposta la corresp sione del trattamento straordinario di integrazione lariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 2 sette bre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevc zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazze Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTT

(2341)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda, in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 gennaio 1979 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari), è prolungata all'8 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industtiale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2342)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1979 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, con effetto dal 3 febbraio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda, in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 gennaio 1979 all'8 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1979 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, con effetto dal 3 febbraio 1976;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2338)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 235/80 del Consiglio, del 29 gennaio 1980, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1980).

Regolamento (CEE) n. 236/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 237/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 238/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica di São Tomé e Principe a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 239/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2568/79.

Regolamento (CEE) n. 240/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77, che fissa le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 241/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1570/77, relativo alle maggiorazioni e alle detrazioni da applicare all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 242/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, recante modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 243/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che rettifica il regolamento (CEE) n. 213/80 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 244/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 2 febbraio 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 245/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 246/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 247/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 248/80 della commissione, del 1° febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 27 *del* 2 *febbraio* 1980.

(27/C)

Regolamento (CEE) n. 249/80 del Consiglio, del 29 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 250/80 della commissione, del 4 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 251/80 della commissione, del 4 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 252/80 della commissione, del 4 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre sottovesti a maglia della categoria di prodotti n. 69 (codice 0690), originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 253/80 della commissione, del 4 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 90 (codice 0900), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 254/80 della commissione, del 4 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 28 *del* 5 *febbraio* 1980.

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 255/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 256/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 257/80/CECA della commissione, del 1° febbraio 1980, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia.

Regolamento (CEE) n. 258/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori, foglie e frutti artificiali, ecc., della voce n. 67.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 259/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 260/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 261/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 262/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 263/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 264/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 265/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 266/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 267/80 della commissione, del 5 febbraio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 29 *del* 6 *febbraio* 1980.

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 268/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 269/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 270/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 271/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 272/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 273/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2184/79 per quanto concerne le date previste per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione preventiva per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 274/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2479/79 per quanto concerne le date previste per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione, per la campagna 1979-80, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine.

Regolamento (CEE) n. 275/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degi animali.

Regolamento (CEE) n. 276/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto concerne la modulazione del tasso supplementare applicabile ai produttori nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 277/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 278/80 della commissione, del 6 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 30 *del* 7 *febbraio* 1980.

(30/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 4 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,05	827,05	827 —	827,05	827 —	824,80	826,95	827,05	827,05	827,10
Dollaro canadese	724,10	724,10	723,75	724,10	723,75	720,40	725,25	724,10	724,10	724,10
Marco germanico	463,85	463,85	464,05	463,85	463,90	463,40	463,89	463,85	463,85	463,85
Fiorino olandese	421,89	421,89	421,95	421,89	421,80	420,15	421,85	421,89	421,89	421,90
Franco belga	28,559	28,559	28,58	28,559	28,56	28,40	28,564	28,559	28,559	28,55
Franco francese	197,82	197,82	197,75	197,82	197,75	197,15	197,74	197,82	197,82	197,85
Lira sterlina	1855,20	1855,20	1854,50	1855,20	1855 —	1860 —	1855,30	1855,20	1855,20	1855,20
Lira irlandese	1714,50	1714,50	1713 —	1714,50	1713,35	—	1714 —	1714,50	1714,50	—
Corona danese	148,76	148,76	148,80	148,76	148,75	148,50	148,65	148,76	148,76	148,75
Corona norvegese	167,35	167,35	167,40	167,35	167,37	167,05	167,409	167,35	167,35	167,35
Corona svedese	194,99	194,99	195,10	194,99	195,05	193,20	195 —	194,99	194,99	194,90
Franco svizzero	483,08	483,08	482,83	483,08	483,25	481,50	482,83	483,08	483,08	483,10
Scellino austriaco	64,84	64,84	64,8650	64,84	64,86	64,30	64,812	64,84	64,84	64,85
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,10	17,12	17,07	17,10	17,15	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	12,28	12,28	12,2850	12,28	12,27	12,15	12,281	12,28	12,28	12,28
Yen giapponese	3,57	3,57	3,3650	3,57	3,357	3,30	3,358	3,57	3,57	3,35

Media dei titoli del 4 marzo 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	64,25
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	86,10
» 5,50 % » » 1969-84	81,45
» 6 % » » 1970-85	78,575
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,40
» 10 % » » 1977-92	86,50
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,75
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	96,675
» » » » 1- 6-1978/80	99,45
» » » » 1- 8-1978/80	99,30
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,15
» » » » 1- 3-1979/81	98,875
» » » » 1- 7-1979/81	97,35
» » » » 1- 5-1979/82	97,225
» » » » 1- 7-1979/82	97,15
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,35
» » » 12 % 1- 4-1982	96,25
» » » 12 % 1-10-1983	94,875
» » » 12 % 1- 1-1984	95,225
» » » 12 % 1- 4-1984	95,15
» » » 12 % 1-10-1987	94,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1980

Valuta	
Dollaro USA	827 —
Dollaro canadese	724,675
Marco germanico	463,87
Fiorino olandese	421,87
Franco belga	28,561
Franco francese	197,78
Lira sterlina	1855,25
Lira irlandese	1714,25
Corona danese	148,705
Corona norvegese	167,379
Corona svedese	194,995
Franco svizzero	482,955
Scellino austriaco	64.826
Escudo portoghese	17,135
Peseta spagnola	12,28
Yen giapponese	3,357

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cisterna

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 8 gennaio 1980, n. 81909, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di Ha 2.21.15, sito in comune di Cisterna (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 5, mappali 25, 26 e 33 parte; n. 6 mappali 16 e 17 parte; n. 8 mappale 10 parte.

(2073)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Orbetello

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 8 gennaio 1980, n. 81143, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di Ha 0,2550, sito in comune di Orbetello (Grosseto), riportato al catasto del comune stesso al foglio 28, acque esenti da estimo, confinante con la particella 37 e 28.

(2074)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grosseto

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 9 gennaio 1980, n. 81144, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 5270 sito in comune di Grosseto, riportato al catasto del comune stesso al foglio 91 parte e foglio 91 e 92.

(2075)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 dicembre 1979 dalla sig.ra Kodarin Chiara in Verdi, nata a Maresego di Capodistria il giorno 8 luglio 1952, residente a Trieste in via Nicolich n. 16, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Codarin.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.ra Kodarin Chiara in Verdi è ridotto nella forma italiana di Codarin.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 13 febbraio 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(2062)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di chimico nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso ad un posto di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame da adottare per l'accesso alla suddetta carriera;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorsi

E' indetto un corcorso, per esami, ad un posto di chimico in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in chimica e in chimica industriale o in ingegneria chimica, conseguita nelle università o negli istituti superiori equiparati dello Stato. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università o istituto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui la seconda a carattere pratico, ed in un colloquio. Dette prove avranno come oggetto il seguente programma:

Prima prova scritta:

svolgimento di un tema, scelto per sorteggio, attinente ai campi della chimica inorganica, della chimica analitica e della chimica applicata all'industria.

Seconda prova a carattere pratico (con relazione scritta):

esecuzione di un esperimento chimico, uguale per tutti i candidati, consistente nella separazione quantitativa di due elementi o gruppi funzionali chimici in una serie di porzioni di preparati, forniti dalla commissione con descrizione scritta della metodologia adottata, su richiesta della commissione, con relazione dei risultati ottenuti. L'assegnazione del preparato ad ogni singolo candidato sarà effettuata mediante sorteggio. Durante la suddetta prova il candidato potrà consultare tabelle di calcolo, manuali di tecnica di laboratorio ed altre opere, che la stessa commissione ritiene opportuno mettere a disposizione.

Colloquio - Dopo una preliminare discussione sugli elaborati delle precedenti prove, a seguito di eventuali quesiti posti in proposito, il colloquio comprenderà:

esposizione di argomenti in materia di chimica generale, chimica inorganica e chimica analitica qualitativa e quantitativa con fondamentali nozioni sulle tecniche strumentali di laboratorio;

descrizione di trattamenti e di utilizzazioni dei principali minerali di interesse nazionale;

riconoscimento di minerali e di rocce, più importanti e significativi, con principali nozioni di mineralogia descrittiva e petrografia;

traduzione di un brano tecnico di interesse chimico nelle lingue francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato;

conoscenza delle principali norme della legislazione mineraria;

diritto amministrativo;

statistica metodologica;

nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

La prima prova scritta avrà luogo in Roma il giorno 9 giugno 1980, con inizio alle ore 8.30 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, via Molise, 2, piano 1°, stanza 31 (Parlamentino).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati.

Il diario della prova pratica, indicata come seconda prova del programma, di cui all'art. 5 del presente bando, sarà fissata con successivo provvedimento e ne sarà data comunicazione agli interessati circa l'ora, la data ed il luogo in cui detta prova si svolgerà.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'ammissione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica dell'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in qualità di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere (parametro 218) e conseguirà la nomina a chimico, se ritenuto idoneo dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 386

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . c.a.p . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di chimico in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè, ... (5);

8) di voler sostenere il colloquio di lingua . . . . (6);

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (7)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . ., con la qualifica di . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare la lingua prescelta (inglese, francese o tedesca).

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2068)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquecentocinquantasei posti di vice direttore nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquecentocinquantasei posti di vice direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, avranno luogo in Roma nei giorni 16 e 17 aprile 1980, alle ore otto, presso la Fiera di Roma, via C. Colombo.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati, muniti di uno dei documenti di riconoscimento specificati nell'art. 11 del bando di concorso.

(2233)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(798/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(810/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(811/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(801/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente anestesista rianimatore;
un posto di assistente della clinica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi - dell'ente in Catania.

(804/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(803/S)

OSPEDALE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di primario di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(800/S)

OSPEDALE « F. FIMOGNARI » DI GERACE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto fisiatra;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto e sei posti di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(808/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente cardiologo;
un posto di aiuto geriatra;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro Vernotico (Brindisi).

(807/S)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale - dell'ente in Latisana (Udine).

(806/S)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(809/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e personale - ufficio concorsi - dell'ente in Salerno.

(802/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(799/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Avviso di rettifica

L'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1980, è rettificato nel senso che i posti vacanti messi a concorso sono *tre* anziché *uno*.

(863/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. 73.

Attuazione di servizi speciali con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, attrezzati per il trasporto di persone inabili o bisognose di cure ambulatoriali non di emergenza o dimesse da luoghi di cura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del servizio

In relazione alle competenze previste dagli articoli 27 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni nell'ambito delle attribuzioni ad essi conferite dalla legge in materia di disciplina del servizio pubblico con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, possono adottare apposite norme regolamentari in ordine all'impiego di autoveicoli speciali attrezzati per il trasporto:

di persone inabili impossibilitate ad operare normali mezzi di trasporto pubblico o privato;

di persone fisicamente bisognose di prestazioni mediche ambulatoriali normali e non di emergenza o di cure riabilitative;

di persone dimesse da luoghi di cura che ritornano non guarite nelle proprie abitazioni.

Art. 2.
Prescrizioni regolamentari

Gli autoveicoli addetti al trasporto delle persone indicate nel precedente articolo devono corrispondere alle caratteristiche che i regolamenti locali stabiliscono ai fini dell'omologazione.

I servizi di trasporto previsti dalla presente legge in nessun caso possono identificarsi o sovrapporsi a quelli di pronto soccorso e trasporto infermi di cui all'art. 2, lettera *b*), del decreto-legge 13 novembre 1947, n. 1256 disimpegnati dalla Croce rossa italiana ed a quelli di cui all'art. 187, lettera *h*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 126, disimpegnati dagli ospedali. A tal fine in particolare gli autoveicoli stessi sono contraddistinti dall'eventuale contrassegno esteriore previsto dal regolamento comunale che sancisce, tra l'altro, il divieto di:

a) far uso dei segnali acustici ed ottici in atto riservati alla emergenza sanitaria, al pronto soccorso medico, al pronto intervento di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco;

b) far uso di simboli e denominazioni rievocanti quelli adottati dalla associazione italiana della Croce rossa e dagli enti ospedalieri ed altri enti pubblici cui è affidato il servizio di pronto soccorso.

Art. 3.
Prezzi di tariffa per i trasporti

In sede regolamentare o con separato provvedimento del competente organo, i comuni possono dichiarare i prezzi secondo tariffa chilometrica per i trasporti urbani ed extraurbani effettuabili dagli autoveicoli speciali, tenendo conto delle attrezzature particolari di cui sono dotati per effettuare una prestazione sanitaria non di emergenza.

Art. 4.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. 74.

Delega alle province, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 96, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sono delegate alle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

Art. 2.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla giunta regionale in conformità alle leggi vigenti e alle direttive governative.

Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo, le province trasmettono al comitato regionale, di cui all'art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tutte le informazioni da questo richieste e necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

Art. 3.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti di bilancio che vengono determinati annualmente in attuazione all'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La ripartizione delle spese tra le province suddette è determinata, sentite le province stesse, con atto della giunta regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. 75.

Azzonamento dei comprensori socio-sanitari del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'azzonamento dei comprensori socio-sanitari del Lazio, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 154 del 18 novembre 1976, in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e successive modificazioni, è modificato secondo la tabella allegata.

Il predetto azzonamento è confermato ai fini e per gli effetti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriori variazioni al piano di azzonamento saranno disposte con deliberazione del consiglio regionale, sentiti i comuni interessati e previo parere delle province.

Con apposita deliberazione del consiglio regionale si provvederà agli adempimenti di competenza della Regione ai fini dell'adeguamento dei distretti scolastici in relazione a quanto disposto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. 76.

Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l'acquisto di autobus per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e l'ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, dispone l'erogazione a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge, di contributi straordinari corrispondenti alla complessiva spesa occorrente per l'acquisto e per l'immatricolazione, da parte del consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica.

Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all'esercizio delle autolinee di competenza regionale e dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

La liquidazione, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge è disposta dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare, previo esame di apposita istanza, da esso presentata, corredata dalle deliberazioni assunte dall'assemblea consortile recanti la specificazione del tipo e del numero dei veicoli oggetto della fornitura, del conto complessivo della fornitura stessa, comprensivo degli oneri fiscali e delle

spese di immatricolazione, delle ditte fornitrici nonchè la espressa dichiarazione di rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Per provvedere alla concessione dei contributi straordinari previsti dal art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 5.270.000.000.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte con l'apposito stanziamento di cui al cap. 209551 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1979.

Il suddetto stanziamento per l'anno 1979 è riportato nella area progettuale « Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture », codice 00400, del bilancio pluriennale 1979-81.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione e dell'art. 31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 novembre 1979.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. 77.

Interventi nel settore delle opere pubbliche in attuazione dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Gli interventi nel settore delle opere pubbliche che la regione Lazio ha facoltà di porre in essere in attuazione di quanto previsto dalle lettere *a*) e *c*) dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Contributi in capitale
Modalità e procedure per la concessione

Per la realizzazione di opere incluse nei programmi approvati alla data del 6 marzo 1976 dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, non ancora corredate da progetto esecutivo e trasferite alle regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, approva, con propria deliberazione, piani di intervento che prevedano, nei limiti degli stanziamenti di cui alla presente legge, la concessione di contributi finanziari in conto capitale nella misura del cento per cento.

Con la deliberazione di cui al comma precedente vengono determinati l'esatta localizzazione delle opere e la loro natura, il tipo dei lavori da eseguire, i rispettivi costi nonchè ogni altro elemento utile per stabilire in maniera precisa tutte le condizioni per l'erogazione dei contributi. Inoltre può essere stabilito un termine massimo entro il quale le amministrazioni interessate, pena la decadenza del contributo regionale, dovranno procedere all'approvazione dei necessari elaborati progettuali.

Alla concessione formale dei contributi finanziari provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto da adottare ai sensi dell'art. 27, sesto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 3.

Contributi in capitale - Misure finanziarie

Per la realizzazione delle opere contemplate dal primo comma del precedente art. 2, saranno istituiti nel bilancio di previsione dell'esercizio 1979, tenuto conto delle previsioni finanziarie contenute nei programmi ministeriali, i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni e gli stanziamenti ivi indicati:

Cap. 317560. — Contributi in capitale per l'esecuzione di opere stradali di interesse degli enti locali in applicazione dell'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 . . . . . L. 650.000.000

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sarà attribuita una dotazione di L. 325.000.000.

Cap. 318570. — Contributi in capitale per l'esecuzione di opere igieniche di interesse degli enti locali in applicazione dell'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 . . . . . L. 4.950.000.000

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sarà attribuita una dotazione di L. 2.475.000.000.

Cap. 319560. — Contributi in capitale per l'esecuzione di opere di elettrificazione di interesse degli enti locali in applicazione dell'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 . L. 200.000.000

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sarà attribuita una dotazione di L. 100.000.000.

Cap. 207560. — Contributi in capitale per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera in applicazione dell'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 . . . . L. 3.000.000.000

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sarà attribuita una dotazione di L. 1.500.000.000.

Cap. 420556. — Contributi in capitale per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica minore (scuole materne) in applicazione dell'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 . . L. 700.000.000

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sarà attribuita una dotazione di L. 350.000.000.

All'onere derivante dai commi precedenti si farà fronte mediante riduzione rispettivamente di L. 9.500.000.000 e di L. 4.750.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 990599 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

Art. 4.

Contributi integrativi
Modalità e procedure per la concessione

Per le opere pubbliche infrastrutturali comprese nei programmi di intervento approvati dal consiglio regionale alla data d'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, ricadenti nell'area della Cassa per il Mezzogiorno e per le quali non trovano più applicazione i benefici di cui all'art. 61, terzo e quarto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione è autorizzata a concedere un ulteriore contributo integrativo tale da assicurare il totale ammortamento, ivi compresi gli oneri per spese ed interessi, dei relativi mutui già contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Il contributo integrativo sarà attribuito soltanto per la totale copertura delle annualità che andranno in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, approva, con propria deliberazione, il programma di interventi per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del presente articolo, particolarmente necessarie ed urgenti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo.

I contributi integrativi di cui ai commi precedenti saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di cui alla presente legge, con provvedimento della giunta regionale, direttamente all'ente mutuante in un'unica soluzione mediante capitalizzazione delle rispettive annualità al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Contributi integrativi - Misure finanziarie

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 4 nel bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sarà istituito il seguente capitolo di spesa con la denominazione e lo stanziamento ivi indicato:

Cap. 318571. — Contributi integrativi per la realizzazione di opere igienico-santarie ricadenti nell'area della Cassa per il Mezzogiorno e per le quali non trovano più applicazione i benefici di cui all'art. 61 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ed integrazioni L. 2.000.000.000

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sarà attribuita una dotazione di L. 1.000.000.000.

Agli oneri derivanti dall'istituzione del presente capitolo si farà fronte mediante riduzione rispettivamente di L. 2.000.000.000 e di L. 1.000.000.000 degli stanziamenti di competenza e cassa del cap. 990599 del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 1979.

Con la legge di assestamento del bilancio regionale dell'anno finanziario 1979 si provvederà ad elevare a L. 3.000.000.000 lo stanziamento del suddetto cap. 318571, utilizzando, a tale scopo, i fondi della legge 2 maggio 1976, n. 183, già iscritti al cap. 900299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978 e non utilizzati entro l'esercizio medesimo, che saranno riattribuiti alla competenza del bilancio 1979, ai sensi del quarto comma dell'art. 33 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio previste dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. 78.
Norme per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Obiettivi

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio nella prospettiva dell'educazione permanente, la Regione ed i comuni promuovono ed attuano in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze i servizi previsti dalla presente legge, in modo da perseguire i seguenti obiettivi:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento e l'emarginazione;

b) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;

d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalità di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio;

f) concorrere al definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e all'elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta nonchè favorire ogni altra attività di promozione educativa e culturale nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente.

Art. 2.

Consulta regionale per il diritto allo studio e l'educazione permanente

E' costituita la consulta regionale per il diritto allo studio e l'educazione permanente quale organismo consultivo dell'amministrazione regionale.

La consulta è composta da:

a) l'assessore regionale alla cultura;

b) i provveditori agli studi del Lazio, nei limiti definiti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

c) un rappresentante di ciascun consiglio scolastico provinciale, designato dai medesimi;

d) cinque rappresentanti delle amministrazioni provinciali del Lazio, designati dalla U.R.P.L. (Unione regionale delle province del Lazio);

e) un rappresentante di ciascun comune capoluogo, designato dai medesimi;

f) cinque rappresentanti dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia) di cui due in rappresentanza dei comuni inferiori a 5.000 abitanti;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali delle scuole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un rappresentante dei lavoratori autonomi, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) sette esperti designati dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione competente, tra studiosi di materie socio-educative e cultori di discipline attinenti ai contenuti dell'art. 1 della presente legge;

m) tre rappresentanti della Regione nell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974;

n) cinque rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali, designati dai provveditori agli studi su parere conforme dei corrispondenti consigli scolastici distrettuali;

o) tre rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio regionale fra nominativi presentati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative.

La consulta è presieduta dal presidente della giunta o in sua assenza dall'assessore alla cultura.

Per la trattazione dei problemi specifici l'assessore alla cultura, sentita la commissione consiliare competente, ha facoltà di integrare di volta in volta tali organismi con esperti, in numero non superiore a tre.

La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regvnale.

Art. 3.

Interventi svolti dai comuni

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione contribuisce alla realizzazione dei seguenti interventi attuati dai comuni, sentiti gli organi collegiali della scuola:

a) interventi per favorire la frequenza alle scuole materne;

b) dotazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari;

c) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, art. 4;

d) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto o di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, art. 4;

e) interventi di competenza dei comuni diretti a favorire le attività scolastiche di integrazione e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

f) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

g) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio;

h) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, i disadattati e gli invalidi;

i) assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare casi di evasione e di inadempienza all'obbligo scolastico;

l) servizi sociali e di assistenza medico-psichica per gli alunni, da integrare nella rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;

m) istituzione di residenze e convitti studenteschi e assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nonchè interventi a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da enti o privati;

n) conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti di studio presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti annessi a scuole statali aventi sede nella Regione in favore degli alunni delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado;

o) ogni forma di assistenza volta a garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi, il proseguimento degli studi anche mediante la concessione di assegni di studio;

p) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

Gli interventi di cui al presente articolo sono a favore degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 4.

Interventi svolti dalla Regione

La Regione promuove ed attua i seguenti interventi:

a) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;

b) iniziative specifiche e collegate nell'ambito territoriale per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

c) interventi finanziari per favorire le attività di aggiornamento culturale e professionale del personale docente della scuola materna comunale, promosse, organizzate ed attuate dai comuni;

d) iniziative per il coordinamento dei servizi sociali e di assistenza medico-psichica per le famiglie e per gli alunni con l'orientamento professionale e l'orientamento scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;

e) interventi per l'educazione degli adulti mediante il finanziamento di progetti predisposti dalle province e dai comuni singoli o associati per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità;

f) interventi a sostegno delle attività di promozione educativa svolta da enti locali, enti pubblici, enti privati giuridicamente riconosciuti, istituzioni socio-educative senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione riguardo ai problemi della scuola e della società e associazioni a larga base rappresentativa, assicurandone il coordinamento con le attività di promozione culturale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32;

g) assegnazione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus o per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici;

h) l'istituzione di un fondo di interventi straordinari per assicurare, in carenza di interventi dei comuni, l'immediata fornitura di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'immediato inserimento in scuole normali di allievi minorati per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici.

Titolo II

Esercizio delle funzioni

Art. 5.

Competenze del consiglio regionale

Il consiglio regionale promuove e coordina la programmazione delle attività di cui alla presente legge nel rispetto delle finalità prioritarie individuate nei programmi pluriennali di sviluppo di cui alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 5.

Il consiglio regionale approva a tal fine i piani di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

Competenze della giunta regionale

La giunta regionale:

1) promuove, tramite le province, le opportune forme di collaborazione tra i comuni, per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge;

2) cura, d'intesa con i consigli scolastici provinciali e distrettuali e con gli enti locali per quanto di loro competenza, il coordinamento degli interventi regionali in campo educativo, formativo, culturale, con il sistema scolastico e con l'università, nel rispetto dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti;

3) propone all'approvazione del consiglio, sentita la consulta di cui all'art. 2, i piani regionali per il diritto allo studio e per l'educazione permanente.

Art. 7.

Competenza dei comuni

Le funzioni amministrative relative ai servizi indicati nell'art. 3 sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti nel piano annuale regionale.

I comuni:

a) deliberano in ordine alla realizzazione dei servizi;

b) realizzano una adeguata articolazione territoriale degli interventi.

Per realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono.

I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario nella misura del due per cento dell'ammontare del finanziamento attribuito loro nel corso dell'anno 1978-79.

I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale.

Art. 8.

Partecipazione dei consigli di circolo e di istituto alla organizzazione dei servizi

I comuni decidono, d'intesa con il consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola.

Titolo III

Programmazione degli interventi

Art. 9

Piano annuale e proposte di enti, istituzioni ed associazioni

I comuni o consorzi di comuni, sentiti i consigli di circolo o di istituto, nonchè il consiglio scolastico distrettuale, deliberano entro il 15 marzo di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio e dell'educazione permanente tenuto conto delle direttive del consiglio regionale e indicando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le necessarie priorità tenendo conto della accertata gratuità della frequenza.

Copia della deliberazione deve essere inviata alla regione Lazio - Assessorato alla cultura, entro il 31 marzo, unitamente a copia dei pareri espressi dai consigli di circolo e di istituto e del consiglio distrettuale.

Gli enti locali, gli enti, le istituzioni ed associazioni presentano alla Regione, entro lo stesso mese, le proposte relative alle attività di promozione educativa di cui all'art. 4, lettere *e*) ed *f*), sentiti i consigli scolastici distrettuali.

Art. 10.

Piano regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente

Il consiglio regionale approva piani triennali integrativi degli interventi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), dell'articolo 3 e piani triennali per gli interventi di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*), *d*) *e*), *f*).

I piani triennali di cui al precedente comma sono elaborati attraverso progetti provinciali per ognuno dei settori di intervento tenendo conto del piano del diritto allo studio dei comuni singoli od associati, delle indicazioni fornite dalle province, dai consigli scolastici distrettuali e provinciali e delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista socio-economico e culturale.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva nel mese di giugno un piano annuale di assegnazione dei fondi destinati all'esecuzione, nel successivo anno scolastico, degli interventi previsti dai precedenti piani triennali.

Per ciò che riguarda in particolare la promozione ed il coordinamento degli interventi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 4, il consiglio regionale indica, su proposta della giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 2:

a) i modi di collegamento delle attività di educazione permanente con i programmi per l'esercizio del diritto allo studio;

b) le forme di azione collettiva per l'attuazione dei programmi di alfabetizzazione ed educazione degli adulti;

c) i criteri di coinvolgimento nelle attività di educazione permanente di tutte le forze vive dell'ambiente, gli enti locali, i distretti scolastici, le organizzazioni sindacali;

d) le priorità di intervento su specifiche realtà e determinate fasce di popolazione tenuto conto del numero degli analfabeti e degli analfabeti di ritorno e delle risorse disponibili.

Titolo IV

MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 11.
Scuole materne

I comuni debbono favorire la frequenza dei bambini alle scuole materne operanti nel proprio territorio.

Art. 12.
Dotazione gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari

I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni agli alunni delle scuole elementari.

Per le classi di scuola elementare che svolgono le sperimentazioni richiamate nell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute.

I comuni, sentiti i consigli di circolo, decidono in ordine alle procedure per l'acquisto e la distribuzione dei testi scolastici.

Al relativo onere i comuni fanno fronte con la somma loro assegnata ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 13.
Libri e materiale didattico

Nell'assegnazione gratuita di libri ed altro materiale didattico ad uso individuale di cui all'art. 3, lettera *c*), che può essere effettuata anche a titolo di comodato, i comuni dovranno tenere conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

Alla fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica di cui all'art. 3, lettera *d*), i comuni provvedono d'intesa con i consigli di circolo o di istituto nell'ambito di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.
Mense scolastiche

Il servizio di mensa scolastica deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane.

Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati.

Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio.

L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.

Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purchè concorra al costo del servizio.

Art. 15.
Servizio di trasporto

Gli interventi di cui all'art. 3, lettera *g*), possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni e provvidenze.

Art. 16.
Servizi per i minorati ed invalidi
Assistenza medico-psichica

Gli interventi di cui all'art. 3, lettera *h*), finalizzati anche a promuovere e sostenere l'inserimento nelle istituzioni educative e scolastiche normali, sono a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi, dei ciechi e sordomuti e possono tradursi anche in servizi di accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, riserve di assegni di studio o di posti nei convitti.

Ai mutilati ed invalidi civili sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Gli interventi di cui alle lettere *a*), *h*), *i*) ed *l*) del precedente art. 3 sono attuati nel quadro della riorganizzazione ed integrazione dei servizi sociali e sanitari nell'ambito della normativa regionale, in collegamento con gli organi collegiali della scuola e con gli organi di gestione operanti in campo educativo, scolastico, culturale ed occupazionale.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma devono essere utilizzate dai comuni *équipes* a carattere interdisciplinare di operatori qualificati nel settore degli interventi a favore dell'età evolutiva; nel complesso dei servizi dovrà essere impiegato il personale degli enti locali o degli altri enti pubblici in via di scioglimento; i comuni sono inoltre autorizzati a procedere all'assunzione, a carico del contributo regionale di cui all'art. 25 della presente legge, del personale delle *équipes* sociopsicopedagogiche utilizzate nell'anno scolastico 1978-79 dagli enti locali ed enti morali tramite convenzione con il Ministero della pubblica istruzione.

Il consiglio regionale provvede, con apposita legge, al coordinamento degli interventi di cui al presente articolo con gli altri interventi previsti a favore dei soggetti in età evolutiva.

Art. 17.
Residenze e convitti

I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovano nella necessità di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata.

Il consiglio regionale emana disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi in denaro e per lo svolgimento del relativo concorso.

Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve tenersi conto delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni e del merito scolastico.

Art. 18.
Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori

I comuni, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, lettera *o*), possono istituire assegni di studio a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.

Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio;

c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità alla classe successiva.

I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tenere conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia e del merito scolastico.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge. All'alunno è data facoltà di opzione.

Art. 19.

Conferimento di posti gratuiti o semigratuiti nei convitti nazionali ed educandati femminili statali e nei convitti annessi a scuole statali.

I posti gratuiti o semigratuiti nei convitti nazionali ed educandidati femminili statali e nei convitti annessi a scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato aventi sede nel Lazio sono conferiti mediante concorso per titoli.

I comuni sedi di convitti emanano disposizioni per il conferimento dei posti e per lo svolgimento del concorso.

Art. 20.

Assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 4, lettera *a*), copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 3, nonchè il personale adibito alla vigilanza degli stessi durante il trasporto.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso avvenga.

Art. 21.

Contributi per acquisto scuolabus ed attrezzature per refettori

I comuni che intendono beneficiare degli interventi di cui all'art. 4, lettera *g*), debbono far pervenire apposita domanda all'assessorato regionale alla cultura entro il mese di marzo.

Alla domanda riguardante l'acquisto di scuolabus devono essere allegati:

1) copia della deliberazione che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre ad essere rappresentati i motivi per cui viene richiesto l'intervento, vanno indicati anche il numero, le caratteristiche, il numero dei posti ed il costo degli scuolabus da acquistare;

2) una relazione contenente le seguenti notizie:

a) località abitate (centri e nuclei) nelle quali risiedono gli alunni da trasportare e numero degli stessi, distinto per tipo di scuola;

b) ubicazione delle scuole frequentate dagli alunni residenti nelle località di cui al punto precedente, distinte per tipo, con l'indicazione della distanza intercorrente tra la località di residenza e quella ove ha sede la scuola frequentata;

c) se esistono mezzi pubblici di linea collegantì le località di residenza degli alunni con quelle in cui si trovano le sedi scolastiche e, in mancanza di tali mezzi, come gli alunni raggiungono attualmente le sedi scolastiche;

d) numero degli scuolabus di proprietà del comune e dei mezzi noleggiati utilizzati nell'anno scolastico in corso ed il servizio svolto dagli stessi con l'indicazione del numero degli alunni trasportati;

e) se nel comune esiste un servizio pubblico automobilistico di interesse comunale ed in caso affermativo i motivi per i quali con tale servizio non possono essere soddisfatte anche le esigenze del trasporto degli alunni per il quale si rende necessario l'acquisto dello scuolabus;

f) tavola planimetrica in scala al 25.000 del territorio comunale in cui vanno riportati:

a) l'ubicazione del capoluogo, delle frazioni geografiche e delle località abitate individuate e delimitate sul piano topografico formato dal comune stesso in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione, con eventuali aggiornamenti;

b) la localizzazione delle sedi scolastiche distinte per ordine e grado di istruzione;

c) la trascrizione dei dati della altitudine e della popolazione residente nelle varie località abitate;

d) l'indicazione dell'intera rete stradale comunale e di quella statale qualora interessi l'area del territorio del comune;

e) le distanze chilometriche dei tratti di percorso tra le località abitate ed il capoluogo.

Alla domanda riguardante l'acquisto di attrezzature per refettori scolastici devono essere allegati:

1) copia della deliberazione che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre ad essere rappresentati i motivi per cui viene chiesto l'intervento, vanno precisati i refettori per i quali viene richiesto il contributo e l'ammontare dello stesso;

2) una relazione nella quale, per ciascun refettorio oggetto della richiesta, dovranno essere precisati:

a) la scuola dove funziona il refettorio, il numero degli alunni iscritti e dei partecipanti alla mensa, il numero e la superficie dei locali destinati alla cucina e refettorio;

b) l'attrezzatura attualmente in dotazione alla cucina e refettorio e lo stato di uso;

c) l'attrezzatura mancante o da sostituire, di cui si rende necessario l'acquisto, con l'indicazione della quantità, costo unitario e globale.

Il pagamento della somma assegnata a ciascun comune è disposto dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.

Art. 22.

Iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori

Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori di cui all'art. 4, lettera *b*), possono essere attuate direttamente dalla Regione o mediante finanziamento di appositi progetti predisposti dai comuni, singoli o associati, preferibilmente a livello distrettuale.

I progetti di cui al precedente comma, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, debbono essere inviati all'assessorato alla cultura, entro il mese di marzo e debbono contenere gli obiettivi da raggiungere, i criteri e gli strumenti di attuazione, l'onere finanziario complessivo ed il periodo di tempo entro il quale se ne prevede la realizzazione.

Art. 23.

Educazione permanente

Le iniziative di educazione permanente di cui all'art. 4, lettere *e*) ed *f*), debbono essere attuate in forma progettuale.

Per ciascun progetto debbono essere indicati:

1) gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle direttive regionali;

2) i criteri e gli strumenti di attuazione recuperando, compatibilmente con la finalità del progetto, le attrezzature, le dotazioni librarie ed il personale dei disciolti centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente - C.S.E.P.;

3) l'onere finanziario complessivo ed il periodo di tempo entro il quale se ne prevede la realizzazione.

Art. 24.

Indagini e studi
Bollettino d'informazione e documentazione

Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata, la Regione cura il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini e ne cura la pubblicazione e la diffusione attraverso il bollettino d'informazione e documentazione; promuove altresì e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi; a tal fine la Regione può avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973 n. 477, e successivi decreti delegati.

Art. 25.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 14.857.500.000 che trovasi iscritta al cap. 420001 del bilancio regionale per l'esercizio 1979: « Interventi per attività di assistenza scolastica e di diritto allo studio ».

Art. 26.

Abrogazione disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1979, n. **79.**

Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, nella misura di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Alla tariffa allegata alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, è aggiunto tra i numeri 9 e 10, il seguente numero 9-*bis*:

N. Reg.	D.P.R. 121 (D.P.R. 641)	DESCRIZIONE DEGLI ATTI	Tassa rilascio	Tassa annuale
9-*bis*	—	1) Abilitazione all'esercizio venatorio:		
		a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco	13.000	13.000
		b) con fucile a due colpi	18.500	18.500
		c) con fucile a più di due colpi	23.500	23.500
		2) Permesso per la cattura di volatili con reti, a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968	100.000	100.000
		D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 411, art. 1, lettera *o*).		
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99, legge 27 dicembre 1977, n. 968.		
		La tassa di rilascio si intende comprensiva della tassa annuale relativamente al primo anno di rilascio della concessione.		
		Nota: Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d'armi per l'uso di caccia. L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 9 aprile 1979, n. 22.		

Art. 3.

Il n. 8 della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, è sostituito dal seguente:

N. Reg.	D.P.R. 121 (D.P.R. 641)	DESCRIZIONE DEGLI ATTI	Tassa rilascio	Tassa annuale
8	51	Licenza di appostamento fisso di caccia:		
		a) su terraferma	20.000	—
		b) su acqua	180.000	—
		D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera *o*).		
		Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16.		
		Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni hanno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.		

Art. 4.

Il n. 9 della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, è sostituito dal seguente:

N. Reg.	D.P.R. 121 (D.P.R. 641)	DESCRIZIONE DEGLI ATTI	Tassa rilascio	Tassa annuale
9	52	Concessione di costituzione di:		
		1) riserva di caccia, per ogni ettaro.	8.000	8.000
		2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro	8.000	8.000
		3) centro privato di produzione di selvaggina	100.000	100.000
		D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera *o*).		
		Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera *d*), e 36.		
		Nota: Per quanto concerne:		
		A) Le riserve di caccia:		
		La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto di riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa sopra indicata.		
		Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all'amministrazione provinciale competente per territorio e da questa approvato.		
		Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.		
		B) Le aziende faunistico-venatorie e i centri di produzione di selvaggina:		
		La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.		
		Le tasse sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell'art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717.		
		Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		

Art. 5.

Le tasse di cui agli articoli precedenti sono riscosse mediante versamento, in modo ordinario, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lazio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto, a norma dell'art. 34, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dal mese successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 settembre 1979.

(980)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800660)